

Nuovo Elenco dei rifiuti

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato la decisione 2014/955/UE che *“modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

La decisione 2014/955/UE modifica l’elenco europeo dei rifiuti introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo gli articoli 2 e 3 e sostituendo l’allegato della decisione 2000/532/CE

La decisione 2014/955/UE introduce limitate modifiche all’Elenco Europeo dei rifiuti (le voci passano da 839 a 842 ed alcune vengono rivisitate) ed in particolare:

- modifica della descrizione del codice 010309 che viene definito "fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10";
- modifica della descrizione del codice 190304* da "rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati" a "rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto 19 03 08";
- introduzione dei seguenti nuovi codici:
 - 010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 - 160307* mercurio metallico
 - 190308* mercurio parzialmente stabilizzato

La circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del 28/9/2015 prot. 0011845/RIN recante *“chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento 1375/2014 e dalla Decisione 955/2014”* aggiunge che *“eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese”*.

La decisione 2014/955/UE si applica a far data dal 1° giugno 2015: di conseguenza a decorrere da tale data, l’allegato D del D.Lgs. 152/2006 non è più applicabile, fatta eccezione per i punti 6 e 7 del paragrafo “Introduzione”.

Ai fini della presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per il 2016 il Catalogo Europeo dei rifiuti, riportato in Allegato 5 al D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale — n. 299 del 27 dicembre 2014 viene quindi sostituito dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE allegato alla Decisione della Commissione 2014/955/UE.

Classificazione dei rifiuti

Il 18 dicembre 2014 la Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) n. 1357/2014 *“che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.

Il regolamento si applica a far data dal 1° giugno 2015. A partire da tale data non è più applicabile l’allegato I (Caratteristiche di pericolo dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L’applicazione delle nuove disposizioni dell’Unione europea potrebbe aver determinato, nel corso del 2015, la necessità di riclassificare i rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE e dei relativi criteri di attribuzione può aver causato la modifica della classificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa, e la conseguente attribuzione di un nuovo codice.

A livello di compilazione del MUD andranno riportati i dati così come inseriti nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati.

Qualora il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione dovranno essere seguite le modalità sintetizzate nell’esempio che segue.

Supponiamo che il produttore abbia caricato, a maggio 2015, 100 kg di un rifiuto classificato con il codice CER 120115 (non pericoloso).

A seguito delle opportune verifiche il rifiuto viene riclassificato, nel rispetto delle nuove disposizioni, con il codice CER 120114 (rifiuto pericoloso) e con tale codice CER il rifiuto viene conferito al gestore.

Il produttore compilerà il MUD nel seguente modo:

- Scheda RIF per codice 120115, indicando la quantità prodotta = 100 e la quantità conferita e in giacenza = 0.
- Scheda RIF per il codice 120114 indicando la quantità prodotta = 0 e la quantità conferita = 100.

Attenzione: non dovranno essere inserite registrazioni cronologiche di scarico “fittizie” (previste dalla procedura SISTRI) effettuate per azzerare le quantità residue né le corrispondenti registrazioni cronologiche di carico effettuate per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione.

In particolare il produttore non dovrà mai indicare nella registrazione di scarico, se stesso quale destinatario del rifiuto.

Si evidenzia infine che eventuali modifiche alle caratteristiche di pericolosità di un rifiuto non sono rilevanti ai fini del MUD laddove non venga modificato il codice CER.

Supponiamo, ad esempio, che per un rifiuto classificato con codice 060101* venga modificata la classe di pericolo, secondo le nuove classi in vigore dal 1/6/2015, da HP4 a HP5.

A livello di MUD andrà compilata una unica scheda CER indicando il codice 060101.

Chiarimenti sulla compilazione del modulo MG (Gestione del rifiuto)

Le righe R13 e D15 vanno compilate:

1. dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti. In tale caso nel riquadro “Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto per il deposito preliminare (D15)” e/o “Impianto per la messa in riserva (R13)”, coerentemente con l'operazione indicata (R13: messa in riserva, D15: deposito preliminare). Importante è anche riportare nelle righe “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, le quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno

2. dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro “Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto di recupero di materia”. Importante è anche riportare nelle righe “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, le quantità rimaste nell'impianto a fine anno

La riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Importante è anche riportare nella riga “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” unicamente le quantità rimaste nell'impianto a fine anno.

La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Importante è anche riportare nella riga “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, unicamente le quantità rimaste nell'impianto a fine anno.

Duplicazione dei quantitativi di rifiuti avviati a D10

Qualora i rifiuti in ingresso ad un impianto di incenerimento vengano pretrattati prima di essere inviati all'operazione D10, le quantità dei rifiuti sottoposti a pretrattamento vanno dichiarati in D14 mentre solo le quantità dei rifiuti prodotti dal pretrattamento e destinati al successivo incenerimento, vanno dichiarati in D10.

Es: Un impianto di incenerimento riceve 50t di rifiuto CER 150110 e 50t di rifiuto CER 150202* che vengono avviati ad operazioni di pretrattamento e, pertanto, vanno dichiarate in D14. La quantità di rifiuto prodotto dal pretrattamento, codificato come 191211* e pari a 100t, destinata ad incenerimento, va dichiarata in D10.*

Chiarimenti sulla compilazione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Le informazioni di competenza del soggetto istituzionale responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 189, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, devono essere comunicate secondo il modello e le modalità espressamente previsti per la presentazione della "Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione" di cui al paragrafo 10 dell'allegato 1 al DPCM 17 dicembre 2014 e sulla base del format di cui all'allegato 3 del medesimo DPCM, e non adottando le modalità e i format relativi alla "Comunicazione rifiuti" di cui al paragrafo 6 dell'allegato 1.

Sulla base di quanto riportato al paragrafo 3.3.5 dell'allegato 1, la trasmissione dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani, assimilati e di quelli raccolti in convenzione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'apposito sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere, compilando le specifiche schede e moduli.

Chiarimenti sulla compilazione della Comunicazione Imballaggi

Tutti gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (compresa la messa in riserva) di rifiuti di imballaggio sono tenuti a presentare la Comunicazione Imballaggi – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio. Questo vale anche nel caso si tratti di attività di gestione svolta su rifiuti prodotti dal dichiarante (e non ricevuti da terzi): in questo caso quindi il produttore dovrà indicare, nella comunicazione Imballaggi, i rifiuti come prodotti nell'unità locale.

Duplicazioni delle informazioni

Sono state riscontrati numerosi errori commessi da dichiaranti tenuti a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione Imballaggi o Veicoli Fuori Uso o RAEE.

In particolare tale errore è stato riscontrato:

- Da parte di impianti di gestione che riportano le medesime quantità sia nella Comunicazione Veicoli Fuori Uso sia nella Comunicazione Rifiuti
- Da parte di impianti di gestione che riportano le medesime quantità sia nella Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sia nella Comunicazione Rifiuti
- Da parte di impianti di gestione che riportano le medesime quantità sia nella Scheda TRA della Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sia nella Scheda CR della medesima Comunicazione.

La medesima avvertenza deve essere osservata nel riportare i dati relativi ai materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotti dall'impianto autorizzato a svolgere attività di recupero. Anche in questo caso si ricorda che le quantità vanno associate ad una sola Comunicazione e non duplicate.

Mancata comunicazione dati su costi di gestione

Si richiama l'obbligo di compilazione della scheda CG – Costi di gestione da parte dei soggetti che presentano la Comunicazione Rifiuti Urbani.

Impianti di trattamento mobili

Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero presentano una dichiarazione unica con riferimento a tutte le attività svolte nel corso delle campagne autorizzate, sul territorio nazionale.

La dichiarazione è presentata con riferimento alla sede legale dell'impresa, indipendentemente dal luogo di tenuta dei registri, indicando nei moduli RT il soggetto che ha conferito il rifiuto, anche se coincidente con lo stesso dichiarante.

Informazioni sui materiali

Compilazione informazioni sui materiali

La compilazione della sezione "Materiali" deve essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'art 184-ter che individua i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

L'art. 184-ter al comma 3 stabilisce, in particolare, che "Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210." L'art.9-bis recita "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181 bis, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59"

In sostanza si chiarisce che laddove l'autorizzazione, in regime ordinario, specifichi che il gestore produce MPS, queste andranno inserite nella scheda materiali.

Per quanto riguarda quindi i criteri individuati al livello europeo, i regolamenti stabiliscono che il materiale cessa di essere rifiuto all'atto della cessione dal produttore all'utilizzatore.

Quantità da indicare nella scheda Materiali

Nella scheda MAT- Materiali e nei riquadri presenti nelle Comunicazioni VFU, RAEE e Imballaggi, gli impianti che svolgono attività di recupero comunicano le quantità di "end of waste" e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006 prodotte nell'anno di riferimento, comprese le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Nel caso in cui i materiali vengano prodotti attraverso cicli produttivi che impiegano, in diverse quantità sia rifiuti sia materie prime, il dichiarante dovrà riportare, tramite stima fatta con la migliore accuratezza possibile, la sola quota di materiali secondari ascrivibili ai rifiuti.

Qualora i materiali generati siano semilavorati non classificabili come "rottami", la quantità dovrà essere riportata alla voce assimilabile per caratteristiche merceologiche: per esempio billette di ferro prodotte dalla fonderia andranno inserite nei "rottami di ferro e acciaio".

Integrazioni al MUD RAEE

Si ricorda che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche solo i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n.49/2014, mentre coloro che gestiscono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti.

Qualora il soggetto dichiarante gestisca sia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 che non, è tenuto a compilare:

- la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;
- la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Oltre alla scheda anagrafica SA-1 Anagrafica e alla scheda SA-AUT Autorizzazioni, con cui comunicare la tipologia di autorizzazione/comunicazione alle attività di gestione dei RAEE e la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione, vanno compilate le specifiche schede di seguito riportate, per ciascuna categoria di RAEE di cui alla classificazione prevista dall'Allegato I al d.lgs.n.49/2014:

- TRA-RAEE Trattamento, relativa alle unità locali dove vengono svolte operazioni di trattamento di RAEE;
- CR-RAEE– Centri di raccolta, relativa ai centri di raccolta di RAEE di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) del d.lgs. 49/2014, che prevede che i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dalla normativa vigente.

Si rammenta che vanno correttamente allegati alle suddette schede gli specifici moduli:

- RT-RAEE – (Rifiuto ricevuto da terzi), per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se di provenienza estera, che ha conferito all'impianto di trattamento o al centro di raccolta;
- TE-RAEE – (Elenco dei trasportatori) in cui riportare i soggetti che hanno effettuato il trasporto in uscita dall'impianto di trattamento o dal centro di raccolta per conto del soggetto dichiarante, e diversi dal destinatario;
- DR-RAEE (Destinazione del rifiuto), per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia, o per ogni soggetto presso cui i rifiuti sono stati avviati a recupero o smaltimento se di destinazione estera;
- MG-RAEE – (Gestione del rifiuto), per le operazioni di recupero o smaltimento svolte nell'impianto di trattamento RAEE o presso il centro di raccolta.

Le informazioni relative ad impianti di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 devono, pertanto, essere fornite attraverso la scheda TRA-RAEE della Comunicazione, ponendo attenzione alla compilazione di tutti i moduli relativi alla scheda stessa. In particolare, vanno compilati, per ciascuna categoria di RAEE trattata, tutti i campi richiesti relativi ai rifiuti ricevuti e soprattutto a quelli prodotti nell'unità locale a seguito del trattamento subito, nonché quelli destinati a terzi per operazioni di recupero/smaltimento con l'indicazione dell'operazione di destinazione (anche estera) e la giacenza a fine anno. Al fine di verificare il bilancio di massa va correttamente compilato il riquadro relativo al "Riepilogo delle attività".

Per quanto riguarda i centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49, si precisa che le informazioni relative ai rifiuti gestiti dagli stessi dovranno essere indicati nella scheda CR-RAEE corredata dai suddetti specifici moduli, avendo cura di non duplicare le informazioni nella scheda TRA-RAEE o viceversa.

Integrazioni MUD VFU.

Chiarimenti sulla compilazione della Comunicazione veicoli fuori uso

Sono stati riscontrati diversi casi in cui le dichiarazioni dei soggetti gestori hanno dato luogo a bilanci di massa negativi per gli impianti rispetto alle quantità gestite nell'anno di riferimento.

Si evidenzia la necessità di procedere alla compilazione delle schede AUT, ROT e FRA avendo cura di verificare il bilancio di massa dell'impianto. In particolare:

- Per la scheda AUT deve risultare che la quantità di rifiuto ricevuto da terzi (160104) a meno delle quote in giacenza alla fine dell'anno di riferimento sottratte le quantità di rifiuti prodotti nell'unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego; il rifiuto va indicato come ricevuto anche se è l'autodemolitore a provvedere alla radiazione.
- Per la scheda ROT e FRA deve risultare che le quantità dei rifiuti ricevuti da terzi a meno delle quote di quei rifiuti in giacenza alla fine dell'anno di riferimento sottratte le quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego.

Rifiuto ricevuto da privati

A fronte di numerose anomalie rilevate in sede di compilazione si ribadisce che nel Modulo RT è possibile barrare la dicitura "privati" nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.).

La dicitura "privati" non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti. In quest'ultimo caso è necessario indicare il codice fiscale dell'impresa (comprese le ditte individuali) o dell'ente.

Divisione delle giacenze in relazione alla destinazione finale

Modulistica e istruzioni prevedono che il produttore debba distinguere le giacenze al 31/12/2015 a seconda che siano avviate a recupero o allo smaltimento.

Considerato che tale informazione può non essere nota al momento della compilazione del MUD, è corretto prevedere che il dichiarante segua questa logica:

- Se ci sono stati conferimenti nei mesi del 2016, antecedenti alla compilazione del MUD, prendere il dato dai formulari del 2016
- Se i conferimenti non sono stati effettuati alla data di compilazione del MUD il dichiarante deve eseguire una stima prendendo a riferimento i conferimenti degli anni precedenti, verificando se generalmente il rifiuto è stato avviato ad impianti autorizzati al recupero (R) o allo smaltimento (D).

Chiarimenti su modulo RE

Nel caso di rifiuti derivanti da attività di manutenzione il modulo RE va utilizzato per comunicare tutte le quantità di rifiuti che vengono prodotti fuori dall'Unità Locale sia che vengano successivamente conferite direttamente all'impianto di trattamento sia che invece vengano trasportate ad un luogo di raggruppamento presso la sede del produttore.

Rifiuti da costruzione e demolizione

Si forniscono di seguito alcune indicazioni circa la corretta compilazione del MUD da parte delle imprese che svolgono attività inerenti i rifiuti da costruzione e demolizione.

- Nel caso di rifiuti inerti prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali, il modulo RT che viene presentato da gestori e trasportatori deve fare riferimento al singolo cantiere ove è stato generato il rifiuto.
- Le imprese che rientrano nell'esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività demolizione, costruzione e scavo solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale.
- L'esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni)